



COMUNE DI FANO ADRIANO

Provincia di Teramo

Corso V. Emanuele III, n.2 - 64044 FANO ADRIANO (TE)

Tel.086195124 - Fax. 0861958264 -

COPIA

Ord. n. 10

del 26-06-2019

Ufficio: SEGRETERIA

Oggetto: MANIFESTAZIONE DENOMINATA "PRATO SELVA H48" GIORNI 29 E 30 GIUGNO 2019 - DIVIETO UTILIZZO BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE.

IL SINDACO

PREMESSO che nelle giornate del 29 e 30/06/2019 è stata autorizzata una iniziativa denominata "H48 Prato selva" nel Comune di Fano Adriano, Località Prato Selva;

RITENUTO opportuno, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza pubblica di stabilire per gli organizzatori della manifestazione stessa, che erogheranno un aperitivo:

- Il divieto di vendita e somministrazione di bevande da asporto, in contenitori che possano risultare di pericolo, quali bottiglie di vetro e lattine, con somministrazione unicamente in bicchieri di carta o di plastica biodegradabili, volti, inoltre, a preservare l'ambiente rientrando un area protetta;

VISTO l'art. 54 del Decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

VISTO l'art. 9 del regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 e s.m.i. Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

- Che nei giorni del 29 e 30/06/2019, è fatto divieto assoluto di somministrare e vendere **da asporto** bevande in bottiglie di vetro e lattine. La somministrazione deve avvenire in bicchieri di carta o di plastica biodegradabili nei quali, le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o vendita. Per la vendita in contenitori in plastica è imposto l'obbligo, per l'esercente, di procedere preventivamente all'apertura dei tappi dei contenitori stessi;
- Inoltre è disposto a carico degli organizzatori dell'evento in oggetto, il ripristino dello stato dei luoghi a chiusura delle giornate programmate, provvedendo alla raccolta dell'immondizia e dei rifiuti risultanti dallo svolgimento della manifestazione stessa

- Infine si avverte che l'inottemperanza alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7 – bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e ss.mm.ii., con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 ad euro 500,00, applicata con le modalità previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e ss.mm.i;

DISPONE CHE

- La presente ordinanza è immediatamente eseguibile;
- La presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente e trasmessa al Questore di Teramo, al Comando dei Carabinieri del Comune di Pietracamela, alla stazione dei Carabinieri Forestali del Parco di Fano Adriano, al Comando di Polizia Municipale, nonché agli organizzatori della manifestazione stessa per la verifica della sua esatta osservanza.

INFORMA

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Aquila nel termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

f.to Il Sindaco
SERVI LUIGI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione nel sito istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico per 15 giorni consecutivi dal 26-06-2019 al 11-07-2019

Fano Adriano, li 26-06-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to